

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Transazione
Contenuto	Presenza d'atto dell'accordo conciliativo con gli eredi del Sig. L.R. nella causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato, RG 3752/2022.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	PAPANI MATTEO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Accordo transattivo

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vistata Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 15.4.1993, il Sig. L.R., quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia L.M., allora minore, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti dell’allora U.S.L. 11 Alto Mugello Bassa Sieve di diniego di autorizzazione al trasferimento della bambina per cure in centri di altissima specializzazione in Italia, nonché degli atti presupposti e conseguenti;
- su richiesta della Direzione Generale Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, datata 24.3.2015, l’Azienda Sanitaria, in data 4.5.2015, ha inviato le proprie deduzioni, confermando quanto contenuto nei provvedimenti impugnati;
- con Decreto del 29.8.2018, il Presidente della Repubblica ha accolto il suddetto ricorso, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 1798/2018 del 13.6.2018, che aveva ritenuto i provvedimenti impugnati privi di idonea motivazione, con conseguente onere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’originaria istanza;
- con successive missive, il Sig. L.R. e la Sig.ra L.M., nonché - in seguito al decesso del primo - i suoi eredi, hanno avanzato nei confronti di Azienda USL Toscana Centro richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute, quantificate in € 18.534,61;
- con provvedimento n. prot. 14810 del 24.2.2022, avente ad oggetto “Rideterminazioni in conseguenza dell’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, l’Azienda USL Toscana Centro ha riproveduto sull’istanza del Sig. L.R., confermando il rigetto di quest’ultima, con conseguente diniego rispetto alle richieste di rimborso di cui sopra;
- con ricorso attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato, sez. III, con il numero di RG 3752/2022 i Sig.ri L.M., C.L. e L.A. hanno convenuto, l’Azienda USL Toscana Centro e la Regione Toscana “*per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento del provvedimento dell’Azienda UsL Toscana Centro, a firma del Direttore Generale, in data 24.2.22, prot. n. 14810, trasmesso per pec in data 25.2.22 (doc. n. 1) recante “Rideterminazioni in conseguenza dell’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Lasi Riccardo (eredi)/USL 11 Alto Mugello – Bassa Sieve (oggi Azienda USL Toscana Centro)” e di conferma del diniego al trasferimento di Marcella Lasi, figlia dell’allora ricorrente Riccardo Lasi, per cure nel centro di altissima specializzazione di Piacenza del Prof. Bonaccorsi, ed atti comunque richiamati, presupposti e conseguenti, ancorché incogniti, e segnatamente del parere della dott.ssa Raffaella Giannini e del Dott. Gianluca Leopardi trasmesso per pec il 1.3.2022 a firma Dott. R. Giannini del 19.1.20220 (doc. 1A), in esecuzione ed ottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018 adottato in conformità del Parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, del 13.6.2018, n. 1703 (doc. n. 2), nonché per la corresponsione delle somme in restituzione delle spese sostenute oltre rivalutazione ed interessi e comunque come per Legge e anche in risarcimento, dal rifiuto di adempimento e fino al momento del futuro effettivo pagamento, in accertamento del relativo diritto.*”
- l’Azienda USL Toscana Centro, previo conferimento dell’incarico difensivo all’Avv. Franca Dello Strologo, avvenuto con delibera n. 672 del 9.6.2022, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando come la questione oggetto del ricorso riguardi la USL n. 11 ovvero, successivamente alla cessazione della stessa, sia di competenza della relativa Gestione Liquidatoria e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso;
- detta eccezione di legittimazione passiva è stata contestata nella conseguente memoria di replica dalla difesa dei ricorrenti che ha avanzato richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 11;
- le parti costituite hanno avviato trattative finalizzate ad un bonario componimento della lite in corso, chiedendo all’uopo al Consiglio di Stato il rinvio della prima udienza della causa RG 3752/2022;

Preso atto che:

- tutte le parti (Gestione Liquidatoria ex USL 11 Alto Mugello Bassa Sieve, Azienda USL Toscana Centro e eredi Sig. L.R.) sono addivenute ad un bonario componimento della suddetta controversia, come da accordo sottoscritto e allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che in particolare detto accordo prevede: che L'Azienda USL Toscana Centro proceda a revocare in autotutela la nota prot. n. 14810 del 24.2.2022 recante ad oggetto "*Rideterminazioni in conseguenza dell'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Lasi Riccardo (eredi)/USL 11 Alto Mugello – Bassa Sieve (oggi Azienda USL Toscana Centro)*"; che La Gestione Liquidatoria ex USL n. 11, a mero titolo transattivo, senza che ciò implichi alcun riconoscimento delle altrui pretese, provveda a corrispondere ai signori Lasi la somma di Euro 12.084,90 (dodicimilaottantaquattro/90) oltre alla somma onnicomprensiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di contributo per le spese legali sostenute ed oltre Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo unificato nel giudizio sopra individuato, per complessivi Euro 14.884,90 (quattordicimilaottocentoottantaquattro/90); che, a fronte dell'espletamento di dette attività, i Sig.ri L. si impegnano a depositare, con l'adesione della Azienda USL Toscana Centro, istanza per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite del ricorso RG n. 3752/2022 pendente dinanzi alla Sezione III del Consiglio di Stato;

Considerato che: l'ipotesi di accordo richiamata sia conveniente per Azienda USL Toscana Centro, in quanto consente alla stessa di porre fine al contenzioso pendente con gli eredi del Sig. L.R., senza alcun esborso;

Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. onde poter procedere all'abbandono della causa RG 3752/2022 pendente innanzi al Consiglio di Stato;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Advocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Advocatura;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Staff Direzione Amministrativa, Dr. Leonardo Pasquini;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Advocatura, Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di prendere atto dell'intervenuto accordo transattivo di cui all'allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 6 pagine,
- 2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'Azienda;
- 3) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 42 comma quarto, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. per le motivazioni espresse in narrativa;
- 4) di dare atto che l'allegato alla presente delibera non viene pubblicato poiché i dati ivi contenuti sono soggetti a riservatezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento UE n. 676/2016 e dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018;

5) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

6) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)